

Articolo 16

1. Oltre alla data di durata minima e/o alla data d'imballaggio, l'operatore può indicare sulle uova o sugli imballaggi che le contengono o su entrambi, al momento dell'imballo, anche la data di vendita raccomandata.

2. La data di vendita raccomandata è il termine ultimo per la vendita delle uova ai consumatori, dopo il quale sussiste un periodo di conservazione di almeno sette giorni. Essa deve essere fissata in modo che le uova della categoria A, se conservate in modo adeguato, mantengono le caratteristiche indicate all'articolo 5, paragrafo 1 sino alla fine del periodo di conservazione. La data di scadenza corrisponde al termine di questo periodo di conservazione.

L'indicazione della data di vendita raccomandata dev'essere formulata in modo che il significato della data stessa sia perfettamente chiaro.

3. Al momento dell'imballo, l'operatore può indicare sugli imballaggi la data di deposizione; in tal caso, essa dev'essere indicata anche sulle uova contenute in detti imballaggi. La data di deposizione può essere tuttavia stampigliata sulle uova anche nell'azienda produttrice.

4. Per l'indicazione delle date di cui al presente articolo sulle uova e, nel caso della data di vendita raccomandata e della data di deposizione, anche sugli imballaggi, devono essere utilizzate uno o più diciture fra quelle elencate nell'allegato I.

5. Le date di cui al presente articolo sono indicate con due serie di cifre, come specificato all'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma.

(*) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

4) Nella frase introduttiva dell'articolo 17, il termine « articolo 15 » è sostituito da « articolo 16 ».

5) Il testo dell'articolo 21, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

« 1. Le fascette e le etichette di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1907/90 sono di colore bianco e le indicazioni su tali fascette ed etichette sono stampate in nero. »

6) Il testo dell'articolo 24, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

« 1. La fascetta o l'etichetta di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1907/90 dev'essere stampata o apposta in modo tale che nessuna indicazione riportata sull'imballaggio sia resa invisibile da detta fascetta o etichetta. Sulla fascetta o sull'etichetta è stampata, in caratteri corsivi di almeno 1 cm di altezza, l'indica-

zione "extra fino", seguita dalle due serie di cifre specificate all'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, indicanti il settimo giorno successivo alla data d'imballaggio. »

7) All'articolo 25, paragrafo 2, il testo della lettera e) è sostituito dal testo seguente :

« e) — per le uova di categoria A : la data originaria di durata minima e, immediatamente sotto, i termini "uova riclassificate" ;

— per le uova di altre categorie : il termine "data d'imballaggio" seguito dalla data del primo imballaggio e, immediatamente sotto, il termine "riclassificate" seguito dalla data di riclassificazione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma. »

8) All'articolo 26, paragrafo 2, il testo della lettera e) è sostituito dal testo seguente :

« e) — per le uova di categoria A : la data originaria di durata minima e, immediatamente sotto, i termini "uova reimballate" ;

— per le uova di altre categorie : il termine "data d'imballaggio" seguito dalla data del primo imballaggio e, immediatamente sotto, il termine "reimballate" seguito dalla data di reimballaggio, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma. »

9) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Fino al 30 settembre 1994 gli operatori possono continuare ad utilizzare materiale d'imballaggio esistente e recante indicazioni di data conformi alle disposizioni applicabili prima del 1° dicembre 1993.

Tuttavia, quanto meno a decorrere dal 1° giugno 1994, si dovrà apporre sull'imballaggio, mediante una fascetta o un'etichetta recante le indicazioni di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1274/91, la data di durata minima e l'avviso di conservare le uova in frigorifero dopo l'acquisto.

A decorrere dal 1° giugno 1994, sulla fascetta o sull'etichetta di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1907/90, dovrà sempre figurare l'indicazione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, seconda frase del regolamento (CEE) n. 1274/91.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1993.